

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Dicembre 2012

Approfondimento su: Imu degli enti non commerciali

Sab. 15 (termine prorogato a lunedì 17)

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

IMU

Saldo – Scade il termine per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2012.

Dom. 16 (*termine prorogato a lunedì 17*)

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Dom. 30 (termine prorogato a lunedì 31)

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Lun. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Mentre il saldo IMU 2012 incalza, taluni aspetti della disciplina del nuovo tributo presentano ancora sensibili margini di incertezza. Tra le aree tematiche afflitte dai maggiori dubbi interpretativi, quella afferente l'esenzione accordata in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92 pare tra le più sfortunate. Non sorprende quindi che la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 dicembre 2012 n. [1/DE](#), pubblicata ieri, intervenga a fare chiarezza su alcuni aspetti della materia. Si ricorda che, ai sensi della disposizione richiamata, già introdotta ai fini dell'ICI e valevole anche rispetto all'IMU in virtù del richiamo operato dall'art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2012, vanno esenti dal tributo comunale “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 [ora art. 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Rispetto al passato (disciplina ICI), la continuità è stata rotta dall'art. 91-*bis* del DL 1/2012, conv. L. 27/2012, che ha profondamente innovato il quadro applicativo dell'esenzione. Alcune novità sono tuttavia destinate a produrre effetto solo dal 1° gennaio 2013. Si tratta della disciplina introdotta dall'art. 91-*bis*, commi 2 e 3 del DL 1/2012, conv. L. 27/2012, e del relativo complemento regolamentare, insito nell'art. 5 del DM 200/2012, che consentiranno di estendere l'esenzione anche alle unità immobiliari ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), seppure pro quota, secondo determinati rapporti di proporzionalità basati su spazio occupato dall'attività istituzionale, numero dei soggetti (utenti) suoi destinatari, numero di giorni nell'anno per cui si protrae l'utilizzo. E ciò – si osservi – malgrado nella norma istitutiva dell'esenzione sopravviva intonso il

riferimento alla destinazione esclusiva dell'immobile alle attività non profit. Di maggiore e più pressante attualità appare piuttosto la novella riguardante le modalità di svolgimento delle attività non profit. Al riguardo, l'art. 91-*bis* del DL 1/2012, da un lato (comma 1) ha abrogato la norma interpretativa contenuta nell'art. 7, comma 2-*bis* del DL n. 203/2005, conv. L. n. 248/2005, che, con approccio esegetico "largheggiante", riconosceva l'esenzione a condizione che le attività svolte nell'immobile non avessero esclusivamente natura commerciale, dall'altro ha inserito l'inciso "con modalità non commerciali" nella norma istitutiva dell'esenzione. Il DM 19 novembre 2012 n. 200 (artt. 3 e 4) ha definito i requisiti necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali, ravvisandone alcuni (art. 3) validi per la generalità degli ENC ed afferenti il contenuto minimo dello statuto di questi ultimi, ed altri (art. 4) di settore, differenziati in funzione della tipologia di attività non profit svolta dall'ente. Quanto ai primi, è stabilito che, ai fini dell'esenzione, lo statuto dell'ente debba prevedere: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc.; l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento dello scopo istituzionale; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altro ente che svolga un'analoga attività istituzionale. Ai fini dell'esenzione, l'art. 7 del decreto pone in capo agli enti non commerciali l'obbligo di adeguare il proprio statuto ai predetti contenuti minimi entro il 31 dicembre 2012. E proprio in merito a tale aspetto, la ris. n. 1/2012/DF, rifacendosi alle istruzioni diramate nella C.M. 26 giugno 98 n. [168](#), chiarisce che i requisiti generali, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dall'art. 7 del Regolamento 19 novembre 2012 n. 200, si considerano soddisfatti qualora gli stessi provvedano ad adeguare ai contenuti minimi prescritti dall'art. 3 del DM 200/2012 non già il proprio statuto o atto costitutivo, atteso che tali soggetti non sono obbligati ad adottare i predetti atti, bensì, semplicemente, il loro regolamento, redatto in forma di scrittura privata registrata. Per quanto concerne i requisiti specifici di settore, definiti dall'art. 4 con distinto riferimento ai diversi ambiti dell'attività non profit, ci si limita ad osservare che gli stessi determinano in gran parte il superamento delle istruzioni fornite in passato dalla circ. Ministero Economia e Finanze 26 gennaio 2009 n. [2/DF](#) (es. il corrispettivo simbolico delle prestazioni sostituisce quello del corrispettivo volto alla mera copertura dei costi). Ora, il punto è che l'inciso "con modalità non commerciali" è stato inserito in seno all'art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92 solo in sede di conversione in legge del DL 1/2012, e quindi produce effetti dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della L. 27/2012). Pertanto, i predetti requisiti (generali e specifici) devono sussistere già nel periodo d'imposta in corso, al fine di qualificare le attività non profit come effettuate con modalità non commerciali e, in ultima battuta, consentire un legittimo accesso all'esenzione. L'impostazione riferita è ora confermata dalla ris. n. 1/2012/DF, laddove si evidenzia che l'assolvimento dell'IMU, nel 2012, deve avvenire tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 del DM 200/2012 e che, di conseguenza, "la valutazione di detti requisiti determina il versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno 2012 che dovrà essere effettuato entro il 17 dicembre p.v.". In base ai criteri ordinari, la perdita del diritto all'esenzione, per assenza di uno o più dei requisiti di che si tratta, dovrebbe rilevare a partire dal mese di aprile 2012 (vale a dire, dal primo mese solare nel corso del quale il possesso dell'immobile da parte dell'ente commerciale si è protratto per almeno quindici giorni, a seguito dell'entrata in vigore della modifica normativa). E ciò ancorché la definizione normativa di che cosa debba intendersi per "modalità non commerciali" sia intervenuta successivamente (solo con il DM 19 novembre 2012). La ris. n. 1/2012/DF, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione al riguardo.